

N. 8-2008

Regione Veneto: L.R. 21/96 modificata dalla L.R. n. 4/2008

Per informazioni scrivere a:  
[info@tecnojus.it](mailto:info@tecnojus.it)

**Legge Regionale del Veneto 30 luglio 1996, n. 21**  
***Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei***  
***rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze***  
***limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei***  
***tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il***  
***perseguimento di maggiori livelli di coibentazione***  
***termo-acustica o di inerzia termica***

[modificata dall'art. 21 dalla L.R. 4/08 in BUR n. 54 del 1-7-08 – in **vigore dal 2-7-08**]

**Con schema riassuntivo**

Grazie a:



e a:





**L.R. 21/96  
modificata  
da L.R. 4/08**

Campo di  
applicazione

Il precetto

▶ Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica o di inerzia termica.

▶ Art. 1

▶ 1. La presente legge detta disposizioni per agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici.  
2. Essa si applica:  
a) alle nuove costruzioni;  
b) agli interventi edilizi di qualsiasi tipo sulle costruzioni esistenti, comprese le manutenzioni straordinarie ed escluse quelle ordinarie.

▶ Art. 2, co. 1 (in grassetto la modifica)

▶ 1. I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a centimetri trenta, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i centimetri trenta e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque per gli elementi verticali e di copertura **e di centimetri venticinque per quelli orizzontali intermedi**, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica.

▶ Art. 2, co. 2

▶ 2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici e dalle strade fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

▶ Art. 2, co. 3

▶ 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici già costruiti, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e dei cascinali di antica formazione.

▶ Art. 2, co. 4

▶ 4. I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, non possono effettuare riduzioni degli spessori complessivi indicati nei commi precedenti, salvo l'applicazione integrale delle norme sul computo dei volumi e dei rapporti di copertura e nel rispetto dei limiti massimi dettati da tali norme.

▶ Art. 2, co. 5

▶ 5. Alle istanze per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e delle concessioni edilizie di coloro che intendono avvalersi della presente legge deve essere allegata apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi consistenti in sezioni complessive dell'edificio e particolari costruttivi, in scala adeguata, che costituisce parte integrante del progetto.

Nota finale

▶ La modifica si è limitata ad aumentare lo spessore "esente" degli elementi orizzontali intermedi da cm 15 a cm 25

**Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica o di inerzia termica.**



## 1. Edifici di nuova costruzione:

Lo spessore eccedente i cm 30, e per un massimo di cm 25 di:

Chi o che cosa

- elementi verticali quali:
  - o tamponamenti perimetrali
  - o muri perimetrali portanti
- elementi di copertura
- elementi orizzontali intermedi quali:
  - o tamponamenti orizzontali
  - o solai

30+25  
max



Condizione/motivazione

qualora l'extraspessore contribuisca al miglioramento dei livelli di coibentazione

- termica
- acustica
- o di inerzia termica

ovvero migliorare la qualità degli edifici



- non è considerato nei computi per la determinazione:
  - o dei volumi
  - o e dei rapporti di copertura

Il precetto

- l'extraspessore di, massimo cm 25 oltre i cm 30 strutturali, non è considerato anche per la determinazione di:
  - o altezze massime degli edifici
  - o distanze:
    - dell'edificio dai confini
    - tra gli edifici
    - dalle strade (nastro di protezione stradale)



condizione

Fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale



## 2. Interventi su edifici già costruiti

Chi o che cosa

Lo spessore da aggiungere a quello esistente, e per un massimo di cm 25, relativamente ad:

- elementi verticali quali:
  - o tamponamenti perimetrali
  - o muri perimetrali portanti
- elementi di copertura
- elementi orizzontali intermedi quali:
  - o tamponamenti orizzontali
  - o solai



Condizione/motivazione

qualora l'extraspessore contribuisca al miglioramento dei livelli di coibentazione

- termica
- acustica
- o di inerzia termica

ovvero migliorare la qualità degli edifici



Il precetto

- non è considerato nei computi per la determinazione:
  - o dei volumi
  - o e dei rapporti di copertura

- l'extraspessore di, massimo, cm 25, oltre i cm 30 strutturali, non è considerato anche per la determinazione di:
  - o altezze massime degli edifici
  - o distanze:
    - dell'edificio dai confini
    - tra gli edifici
    - dalle strade (nastro di protezione stradale)



Fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale

condizioni

Compatibilmente con la salvaguardia di

- facciate
- murature
- altri elementi costruttivi e decorativi

di pregio storico ed artistico,

nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e dei cascinali di antica formazione

### 3. divieti e modalità di applicazione

divieti

- i lavori interni ed esterni
- sugli edifici costruiti o modificati con le “modalità/facoltà” previste dalla legge (non computabilità degli extraspessori)
- non possono prevedere riduzioni degli spessori complessivi degli elementi “ispessiti” in forma esente
- salvo l’applicazione integrale delle norme sul computo dei volumi e dei rapporti di copertura e nel rispetto dei limiti massimi dettati da tali norme

Istanza

Per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ovvero nella denuncia inizio attività, va allegata:

- relazione tecnica corredata da:
  - calcoli
  - grafici dimostrativi completi consistenti in sezioni complessive dell’edificio
  - particolari costruttivi in scala adeguata

condizione

- la relazione tecnica così corredata costituisce parte integrante del progetto